

**COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE**

Oggetto: Decisione sul Reclamo presentato in data 25 Marzo 2015 dall'Ing. Claudio Gioacchini avverso la Decisione della C.G.C. di Roma del 24 Marzo 2015.

La Commissione Giudicante Regionale in data 1 aprile 2015 si riuniva per ascoltare le motivazioni addotte dal ricorrente Ing. Claudio Gioacchini, in seguito a tale riunione in cui il ricorrente presentava le propri ragioni la Commissione decideva di ascoltare nuovamente gli arbitri di gara coinvolti.

In seguito a tale nuova convocazione avendo attentamente considerato le dichiarazioni degli arbitri, avendo preso visione di tutta la documentazione relativa (verbale di gara, referti, ricorsi, decisione della commissione provinciale, ecc.) ed avendo anche analizzato attentamente le richieste avanzate dal ricorrente sia verbalmente sia attraverso il reclamo depositato agli atti, pronuncia la seguente decisione:

dalle circostanze e dalle dichiarazioni effettuate e depositate in fase di approfondimento dalle parti in causa è emerso che la Commissione sebbene si possano ritenere plausibili e lecite le richieste avanzate dall'Ing. Claudio Gioacchini, in special modo quelle che riguardano la richiesta di scuse a se stesso ed alla moglie Patrizia D'Onofrio, la documentazione depositata dal ricorrente non è adeguata a sconfessare i fatti così come riportati dal referto arbitrale e riconfermati nuovamente dagli stessi giudici di gara.

Per il Collegio giudicante, infatti, in caso di controversie di questo tipo, il referto arbitrale rimane sempre punto di riferimento privilegiato tanto più perché firmato da ben due arbitri scelti e selezionati appositamente dal C.S.I. e spetta pertanto all'eventuale parte contestatrice la deposizione di dichiarazioni o documenti idonei a supportare la propria versione. In questo caso specifico il ricorrente non ha proposto una documentazione sufficiente, limitandosi a contestare il referto finale della partita e creando così una situazione di "muro contro muro" con quanto riportato dai direttori di gara. I suggerimenti proposti dall'Ing. Gioacchini nel ricorso ed avanzati per chiarire la situazione, inoltre, non sono ritenuti idonei per una risoluzione del caso: la convocazione dell'intera squadra risulterebbe inutile perché condizionata dal rapporto di collaborazione tra la stessa e la dirigenza della Black Eagles; come anche è ritenuta impraticabile la proposta di convocare una parte del

pubblico come testimone. L'audizione del designatore Campanelli è considerata fuori luogo in quanto lo stesso, come riportato nel ricorso, non era presente fisicamente ma solamente in contattato telefonico con il ricorrente.

Infine il confronto diretto dalle parti si considera superfluo sia alla luce delle dichiarazioni fatte a questo Collegio dagli arbitri sia dal rapporto di parentela tra la Sig.ra D'Onofrio, il marito Claudio Gioacchini ed il figlio Alessandro Gioacchini che naturalmente influiscono nelle posizioni assunte da questi ultimi nei confronti dei giudici di gara.

Come ultima considerazione, inoltre, viene respinta la richiesta di sospensione della squalifica dell'allenatore, in quanto da una lettura attenta dello ricorso, in special modo della parte finale della pagina 1, risulta pacifico che il Sig. Alessandro Gioacchini si sia rivolto in maniera impropria all'arbitro Bocchi. Secondo lo stesso ricorrente infatti, l'allenatore sulla base di un precedente insulto di un giocatore del San Venanzio all'arbitro (riportato come un "vaff..." nel ricorso e non punito da quest'ultimo) si sarebbe sentito legittimato ad utilizzare nuovamente tale insulto per contestare la successiva decisione arbitrale contraria alla propria squadra.

Ad avviso della Commissione, tuttavia, le motivazioni che hanno spinto l'arbitro in un momento della partita a evitare di sanzionare il giocatore non legittimano un allenatore ad utilizzare lo stesso registro verbale e a rivolgersi "per compensazione" nella stessa maniera offensiva e scorretta ad uno dei giudici di gara.

Per questi motivi questo Collegio giudicante respinge il ricorso presentato dall'Ing. Claudio Gioacchini e conferma la decisione adottata in primo grado dal giudice competente.

Si incamera la tassa reclamo.

Così deciso in Roma, lì 2 Aprile 2015.